



Banca di Credito Cooperativo di Pergola

Soc. Cooperativa

Sede Sociale in Pergola
iscritta all'Albo delle Banche
all'Albo delle Società Cooperative
al Reg. delle Imprese di Pesaro Urbino
Codice Fiscale e Partita IVA 00141120410

Policy di Classificazione della Clientela

INDICE

1	CONTENUTI DEL DOCUMENTO	2
2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
2.1	Relazione con altre norme e documenti.....	5
3	CATEGORIE DI CLIENTELA.....	6
3.1	Clientela professionale.....	6
3.2	Controparti qualificate.....	7
3.3	Clientela al dettaglio.....	8
4	GESTIONE DELLA CLIENTELA IN ESSERE AL 1° NOVEMBRE – CLASSIFICAZIONE STATICA	9
4.1	Riclassificazione degli attuali clienti ordinari	9
4.2	Riclassificazione degli attuali operatori qualificati e altri soggetti	10
4.3	Classificazione della nuova clientela.....	11
5	CLASSIFICAZIONE DINAMICA DELLA CLIENTELA.....	12
5.1	Upgrading da clientela retail a clientela professionale	12
5.1.1	Procedura per la modifica della categoria di classificazione.....	13
5.1.2	Valutazione della competenza, esperienza, conoscenza del cliente.....	13
5.2	Downgrading da Controparti qualificate o Clientela professionale a → Clientela retail.....	15
	da Controparti qualificate a → Clientela professionale	15
5.2.1	Passaggio ad iniziativa del cliente.....	15
5.2.2	Passaggio ad iniziativa della banca.....	16
6.	SINTESI DELLE COMPETENZE E RESPONSABILITA' DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE AZIENDALI ..	17
6.1	Classificazione statica e dinamica.....	17
6.2	Conservazione della documentazione e verifica del mantenimento dei requisiti	17
7.	TUTELE E REGOLE DI CONDOTTA PER CLASSE DI CLIENTELA.....	18
	ALLEGATI.....	21

1 CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il presente documento, denominato Policy per la classificazione della clientela (di seguito *Policy*), approvato quale allegato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30/10/2007, descrive le politiche e le procedure di classificazione della clientela adottate dalla Banca di Credito Cooperativo di Pergola (di seguito Banca) con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento, in ottemperanza a quanto disposto dalla Direttiva 2004/39/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito MiFID dall'acronimo inglese *Markets in Financial Instruments Directive*), dalla Direttiva 2006/73/Ce o Direttiva di Livello 2 (di seguito Direttiva L2), dal Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98 e successive modificazioni (di seguito Tuf), dal Regolamento Intermediari adottato da Consob con delibera n. 16190 (di seguito RI), dal Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito Regolamento del MEF).

La *Policy* fornisce una descrizione delle categorie di clienti disciplinate dalla normativa, riportando i requisiti che legittimano l'attribuzione di un determinato *status* al cliente, nonché il cambiamento di tale *status*.

La *Policy* descrive i criteri adottati dalla Banca per l'inquadramento iniziale dei clienti all'interno delle classi, sulla base dell'analisi del possesso da parte di questi, dei predetti requisiti (c.d. *classificazione statica*).

La *Policy* descrive altresì tutte le possibili variazioni che possono essere operate sulla classificazione inizialmente effettuata dalla Banca. La variazione della classificazione può avvenire, nelle determinate fattispecie previste dalla normativa, qualora pervenga una richiesta di cambiamento di *status* da parte del cliente o qualora il cambiamento di *status* sia definito dalla Banca (c.d. *classificazione dinamica*).

La *Policy* descrive i criteri di attribuzione della classe al cliente caso per caso. La modifica della classificazione può riguardare l'operatività complessiva del cliente, la prestazione di un singolo servizio di investimento o l'effettuazione di operazioni che transiteranno su un determinato rapporto.

L'accoglimento delle richieste di diversa classificazione da parte dei clienti è rimessa, tuttavia, alla valutazione discrezionale della banca, che potrebbe, anche in base a quanto definito nella presente policy, accogliere solo in parte la richiesta dei clienti (ad esempio, solo per determinati servizi o relativamente alle operazioni che transiteranno su un determinato rapporto), oppure non accoglierla affatto. In ogni caso, gli obblighi di verifica posti in capo alla banca per poter concedere un livello di protezione inferiore, sono piuttosto articolati e complessi, in quanto implicano necessariamente il rispetto di determinati criteri e procedure che verranno di seguito descritte.

La *Policy* definisce funzioni e responsabilità attribuite alle unità organizzative aziendali per la gestione corrente della classificazione della clientela.

Nella parte finale della trattazione, è riportato il livello di protezione che verrà garantito alla clientela in funzione della classificazione operata e, le regole di condotta cui la banca deve sottostare.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

La disciplina sulle regole di condotta deve essere modulata in funzione della categoria di clientela nei confronti della quale la banca presta il servizio di investimento. Infatti, uno degli obiettivi primari della MiFID è volto ad assicurare la tutela della propria clientela in base al nuovo schema di classificazione della stessa che la banca deciderà di adottare.

La normativa stabilisce che le imprese di investimento devono classificare i propri clienti, in base a determinate caratteristiche, in una delle tre seguenti categorie: clienti professionali, controparti qualificate e clienti al dettaglio individuati in via del tutto “residuale”¹ (di seguito anche *cliente retail*).

Di queste categorie, solo quella dei **clienti professionali** è oggetto di compiuta ed espressa definizione nella normativa di riferimento². In particolare, per clienti professionali, si intendono coloro che sono in possesso di esperienze, conoscenze e competenze tali da far ritenere che le scelte di investimento da essi compiute siano prese consapevolmente e in seguito all’esito di una corretta valutazione dei rischi assunti. Si distinguono tra quelli (“di diritto”) collocati nella categoria in base ad una valutazione astratta del legislatore comunitario (l’elenco include anche soggetti individuati in relazione al loro volume di affari e alla loro dimensione) e i soggetti che possono invece richiedere tale classificazione (“su richiesta”). La classificazione “su richiesta” necessita di una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i “clienti professionali”: la classificazione può essere operata anche per singoli servizi o rapporti (Allegato 3 del R.I.).

Compete alla Consob, sentita la Banca d’Italia, l’individuazione di clienti professionali privati (“di diritto” e “su richiesta”); compete al MEF, sentite le due Autorità, l’individuazione dei clienti professionali pubblici (“di diritto” e “su richiesta”).

Le **controparti qualificate** (così definite solo in relazione a specifici servizi – *cf.*, sul punto, il nuovo art. 58 del Regolamento Intermediari – R.I.) si distinguono tra soggetti classificati nella categoria dalla MiFID e soggetti che, sulla base di un eventuale esercizio di un’opzione da parte degli Stati membri, soddisfino requisiti predeterminati (art. 24, par. 3 della MiFID e art. 50 della Direttiva 2006/73/CE). L’art. 6, comma 2-*quater*, prevede che l’esercizio dell’opzione in parola sia demandato, in Italia, alla Consob, sentita la Banca d’Italia.

Quella delle controparti qualificate rappresenta una categoria integralmente nuova per l’ordinamento italiano.

Infine, sia la disciplina comunitaria che la disciplina nazionale (rispettivamente, art. 4, comma 1, punto 12, della MiFID ed art. 26, punto 1, lett. e) individuano, mediante un approccio di tipo residuale, i **clienti “al dettaglio”**, identificati come coloro che non sono né clienti professionali, né controparti qualificate. Ad essi si applica il regime ordinario di tutela stabilito dagli artt. 19 e ss. della MiFID.

In sede di apertura di un rapporto, dunque, bisognerà anzitutto inquadrare il cliente applicando i criteri di classificazione automatica previsti dalla normativa. Successivamente, l’impresa di investimento dovrà offrire al cliente, con modalità che verranno di seguito descritte e sempre in fase di apertura del rapporto, la possibilità di chiedere di essere inserito in un’altra categoria di clientela, diversa da quella della quale avrebbe altrimenti fatto parte³. Infatti, la classificazione della clientela può essere modificata, sia su iniziativa della società sia su richiesta

¹ Per una descrizione dettagliata di tali categorie si rinvia alla sezione dedicata alla *Classificazione statica della clientela*.

² Allegato II della Direttiva 2004/39/CE e Allegato n. 3 del Regolamento Intermediari Consob 16190.- R.I.

³ Art. 28 della Direttiva 2006/73/CE e il corrispondente art. 35 del R.I..

del cliente. In quest'ultima ipotesi, inoltre, tale variazione risulterà sempre essere subordinata alla valutazione discrezionale dell'impresa di investimento (ove tale variazione sia stata contemplata come possibilità nella politica di classificazione dell'intermediario), determinando l'applicazione di regole di condotta diverse.

2.1 Relazione con altre norme e documenti

Le linee guida contenute nella presente *Policy* integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Le presenti indicazioni in oggetto unitamente a quelle contenute nella *Policy* sui Conflitti d'interesse, nella *Policy* di Trasmissione ed esecuzione degli ordini e nella *Policy* sugli Incentivi, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui informare la prestazione dei servizi d'investimento.

Le linee guida definite nelle suddette *Policy* devono:

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni;
- ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

Detta normativa, resa accessibile a tutto il personale della Banca, è altresì resa disponibile a tutti gli interessati al processo di erogazione dei servizi di investimento mediante pubblicazione di ordine di servizio.

3 CATEGORIE DI CLIENTELA

La normativa comunitaria di primo e secondo livello, nonché la corrispondente normativa nazionale, individua tre categorie di clienti, assegnando a ciascuna di esse diversi livelli di protezione. L'inquadramento della clientela in una delle tre categorie avviene sulla base del possesso di determinati requisiti di natura oggettiva (*classificazione statica*). In sede di apertura di un rapporto con un cliente, dunque, la banca provvede ad inquadrare lo stesso applicando i criteri di classificazione automatica previsti dal legislatore, attribuendogli pertanto una determinata categoria di appartenenza.

3.1 Clientela professionale

Un *cliente professionale* è colui che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Il *Cliente professionale* è il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato n. 3 del RI, il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al Regolamento del MEF, il cliente già riconosciuto dall'intermediario come operatore qualificato ai sensi della disciplina previgente sulla base di parametri simili a quelli di cui all'Allegato 3, sez. II del RI (art.113 c.4 R.I.).

La categoria dei **Clienti professionali di diritto** include:

1. i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
 - a) banche;
 - b) imprese di investimento;
 - c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - d) imprese di assicurazione;
 - e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 - f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
 - g) i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
 - h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*);
 - i) altri investitori istituzionali;
 - j) agenti di cambio;

2. le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

▪ totale di bilancio:	20 000 000 EUR,
▪ fatturato netto:	40 000 000 EUR,
▪ fondi propri:	2 000 000 EUR.

Quando ricorre questa ipotesi di classificazione la Banca informa l'impresa, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, essa viene considerata di diritto un cliente professionale e verrà trattata come tale.

3. gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Con riferimento ai clienti professionali pubblici, invece, la disciplina relativa ai criteri di identificazione degli stessi, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del TUF, sarà definita dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob. A tal proposito, la MiFID non definisce per i soggetti pubblici criteri quantitativi di identificazione, in quanto l'Allegato II alla Direttiva classifica quali clienti professionali i governi centrali e regionali nonché gli enti pubblici che gestiscono il debito pubblico.

I *Clienti professionali su richiesta* sono i clienti al dettaglio che vengono classificati dalla Banca come professionali dietro loro esplicita richiesta, sulla base della valutazione di sostanziale idoneità e rispettati i criteri e le procedure indicati al par. 5.1.

3.2 Controparti qualificate

Sono controparti qualificate i clienti di seguito elencati cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini:

1. le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del T.U. Bancario, le società di cui all'articolo 18 del T.U. Bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
2. le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
3. le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;
4. le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva n. 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione; in proposito Consob esercitando la facoltà attribuitale dal TUF ha stabilito che:
sono altresì controparti qualificate le imprese previste nell'elenco clientela professionale (par. 3.1 ai punti 1 e 2) non già richiamati nei punti del presente paragrafo (R.I. Allegato n. 3, parte I, punti 1 e 2), nonché le imprese che siano qualificate come tali dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato extracomunitario in cui hanno sede. La Banca deve ottenere da tali controparti la conferma esplicita che esse accettano di essere trattate come controparti qualificate.
5. le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Alle controparti qualificate relativamente alla prestazione dei servizi di investimento, e dei servizi accessori ad essi connessi, non si applicano le regole di condotta di cui agli art. da 27 a 56, ad eccezione del comma 2 dell'art.49 del R.I.

3.3 Clientela al dettaglio

Sono inclusi i soggetti diversi dai clienti professionali (art. 4, comma 1, punto 12, della MiFID ed art. 26, punto 1, lett. e). Tali clienti vengono individuati mediante un approccio di tipo residuale, in quanto sono rappresentati da tutti coloro che non sono clienti professionali, né controparti qualificate e ad essi si applica il regime ordinario di tutela stabilito dagli artt. 19 e ss. della MiFID.

4 GESTIONE DELLA CLIENTELA IN ESSERE AL 1° NOVEMBRE – CLASSIFICAZIONE STATICA

La Banca riclassifica ogni cliente esistente al 1° novembre 2007 secondo i criteri e le modalità di seguito indicati.

Per **Cliente esistente** si intende:

- ogni intestatario di deposito di strumenti finanziari in custodia e amministrazione,
- ogni intestatario di gestione patrimoniale/Oicr/polizze assicurative di tipo finanziario,
- ogni intestatario/possessore di certificati di deposito nominativi/portatore.

Le nuove regole in materia di classificazione della clientela introdotte dalla MiFID impongono agli intermediari di verificare se ed a quali condizioni sia possibile continuare a trattare la clientela già acquisita secondo la classificazione operata in vigore della disciplina *pre-MiFID*. In base al regime *pre-MiFID* infatti, si distinguono due categorie di clienti:

1. gli **operatori qualificati**, come definiti all'art. 31, comma 2, del previgente Regolamento Consob 11522/1998;
2. **clienti diversi dagli operatori qualificati** (*clienti ordinari*).

Poiché la categoria di “operatore qualificato pre-MiFID” corrisponde solo concettualmente a quella di cliente professionale secondo la MiFID, ma non vi è una corrispondenza diretta tra le due, la banca potrà considerare in via automatica gli operatori qualificati nella categoria dei clienti professionali solo a condizione che rispettino quanto previsto all'All.3, sez.II del R.I .

Da un raffronto emergono le seguenti differenze:

- gli emittenti quotati non sono più automaticamente ascritti alla categoria di clienti professionali salvo che non soddisfino i parametri previsti per le “imprese di grandi dimensioni”;
- sono previste alcune nuove categorie di clienti professionali: i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*); gli enti governativi, governi nazionali e regionali, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico;
- i promotori finanziari, considerati in base alla disciplina *pre-MiFID* operatori qualificati, con la MiFID sono considerati clienti al dettaglio;
- gli Agenti di cambio, potranno continuare ad essere considerati come clienti professionali, in quanto oggetto di espressa previsione regolamentare da parte della Consob⁴;

4.1 Riclassificazione degli attuali clienti ordinari

Al 1° novembre 2007 gli attuali clienti classificati come ordinari e tutti quei soggetti che sul piano oggettivo e soggettivo risultano in prima istanza di incerta attribuzione, ad eccezione delle controparti istituzionali, saranno ricondotti all'interno della categoria riservata alla **clientela al dettaglio**. Il passaggio al nuovo regime normativo

⁴ Infatti, la MiFID non include gli agenti di cambio tra i clienti professionali. Tuttavia, l'art. 2, lettera n) della Direttiva 2004/39/CE prevede espressamente la non applicabilità della Direttiva agli agenti di cambio di cui all'art. 201 TUF. La decisione della Consob di estendere la categoria dei clienti professionali agli Agenti di cambio è stata pertanto assunta in coerenza con tale disposizione normativa.

presenterà un elemento di continuità dato dal fatto che il cliente resterà nella categoria alla quale è associato il massimo livello di tutela, di conseguenza non è richiesta la comunicazione della classificazione alla clientela già in essere visto che non vi sono stati mutamenti nello status assegnato e nel relativo livello di tutela.

La banca informerà comunque il cliente al dettaglio entro il 30/06/08 per posta ordinaria (cfr. anche par.4.2) della sua classificazione nonché circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e sugli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela (allegato 1) unitamente alla "scheda informativa standard classificazione clientela" riepilogativa delle caratteristiche delle tre categorie (allegato A).

La Banca riguardo all'informativa di cui sopra ne prevede l'invio con le comunicazioni alla clientela al 31/12/2007.

4.2 Riclassificazione degli attuali operatori qualificati e altri soggetti

La banca provvederà alla riclassificazione dei soggetti appartenenti alla categoria operatori qualificati così come definiti dall'art. 31 del previgente Regolamento Intermediari Consob n. 11522/1998:

- nell'ambito dei clienti professionali (es. clienti privati, enti pubblici ecc. che avevano fornito la relativa autocertificazione) se rispettano i parametri previsti all'Allegato 3, sezione II del R.I. (art.113, c.4 R.I.).

Nel caso specifico considerando che la Banca non è in grado di raccogliere in tempo utile, la documentazione necessaria ad accertare il possesso dei requisiti per la classificazione come "cliente professionale" e intendendo garantire a tali clienti un grado di tutela adeguato provvederà alla classificazione nella categoria dei clienti al dettaglio. Analogamente classificherà al dettaglio tutti quei soggetti che sul piano oggettivo e soggettivo risultano in prima istanza di incerta attribuzione. Per tali casistiche, pur essendo prevista dalla normativa la comunicazione al primo contatto utile, la Banca decide di inviare Raccomandata con ricevuta di ritorno quanto prima assieme alla comunicazione dell'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e sugli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela (allegato 1+A).

- nell'ambito delle controparti qualificate quei clienti ritenuti controparti istituzionali della Banca quali ad esempio banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, se in possesso dei requisiti previsti dal nuovo art. 6, comma 2-*quater* lett.d del TUF, la comunicazione della classificazione assieme alla comunicazione dell'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e sugli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela dovrà essere inviata tramite lettera e dovrà precisare in relazione a quali servizi, previsti all'art. 1 comma 5 lettere a), b) ed e) del TUF, la banca considererà il cliente appunto come "controparte qualificata". Tale comunicazione, ancorchè i servizi in questione sono generalmente erogati dalle Controparti in favore della Banca e non disposti dalla Banca stessa, verrà comunque garantita anche nell'ipotesi in cui al cliente siano già attualmente prestati, nel rispetto della normativa *pre-MiFID* i servizi della specie (allegato 3+A).

4.3 Classificazione della nuova clientela

a) Clienti al dettaglio

All'atto di stipula del contratto per la prestazione di uno o più servizi di investimento o accessori, il nuovo cliente che non rientri nei parametri previsti per la clientela professionale di diritto o per le controparti qualificate viene classificato dalla Banca come *Cliente al dettaglio*.

Il cliente prende atto della classe ad esso attribuita mediante sottoscrizione dell'apposito fascicolo contrattuale, allo stesso viene poi consegnata la comunicazione circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e sugli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela.

All'operatore che presta i servizi di investimento allo sportello compete la sola classificazione come Cliente al dettaglio (allegato 1+A).

b) Cliente professionale di diritto

Qualora il cliente rientri nelle fattispecie previste per la *Clientela professionale di diritto*, tale classificazione compete agli addetti dell' Area Finanza dietro deposito della seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti normativamente previsti:

- Statuto sociale con dichiarazione di vigenza,
- Bilancio dell'ultimo esercizio per le imprese.

Il cliente prende atto della classe ad esso attribuita mediante sottoscrizione dell'apposito fascicolo contrattuale. Allo stesso viene poi consegnata adeguata informativa sull'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione (allegato 2+A).

c) Controparti qualificate

Qualora il cliente rientri nelle fattispecie previste per le *Controparti qualificate*, limitatamente ai servizi di esecuzione di ordini e/o negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, tale classificazione compete agli addetti dell' Area Finanza.

Al cliente viene fornita adeguata informativa circa la sua classificazione e sull'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione(allegato 3+A).

5 CLASSIFICAZIONE DINAMICA DELLA CLIENTELA

La normativa permette di classificare un cliente in una categoria differente rispetto a quella definita in sede di classificazione statica. Il passaggio da una classe all'altra può avvenire in determinate fattispecie e con precise condizioni, su iniziativa della Banca o su richiesta del cliente.

Sono di seguito descritte le fattispecie di classificazione dinamica gestite dalla Banca nel rispetto della normativa, le procedure applicate le forme e le modalità adottate per il passaggio.

Di seguito sono formalizzate le possibili variazioni di categoria consentite dalla normativa (*in via generale* od in relazione a determinati prodotti o servizi) e le modalità operative di gestione in caso di richiesta di diversa classificazione, sia da parte del cliente che su iniziativa della banca stessa.

La Direttiva comunitaria consente sia passaggi di categoria che aumentano il livello di protezione e di tutela dell'investitore (*downgrading*), sia variazioni che riducono il livello di informativa e di tutela (*upgrading*).

In sintesi la Banca consente le seguenti variazioni di classificazione:

Classificazione statica	Classificazione Dinamica	Passaggio di categoria
Da clientela <i>retail</i>	A clientela professionale	<i>Upgrading</i>
Da controparte qualificata	A clientela professionale	<i>Downgrading</i>
Da cliente professionale	A cliente al dettaglio	<i>Downgrading</i>
Da controparte qualificata	A cliente al dettaglio	<i>Downgrading</i>

La Banca si impegna, nel pieno rispetto della normativa nazionale, a non consentire il passaggio da *Cliente al dettaglio* a *Controparte Qualificata* o da *Cliente professionale* a *Controparte qualificata*.

5.1 Upgrading da clientela retail a clientela professionale

La Banca può classificare come *Cliente professionale su richiesta* i clienti, diversi dai clienti professionali di diritto, che ne facciano espressa richiesta, purché siano realizzate le seguenti fasi e soddisfatte le relative condizioni:

1. procedura per la modifica della categoria di classificazione,
2. valutazione della competenza, esperienza, conoscenza del cliente.

Il passaggio da *Cliente al dettaglio* a *Cliente professionale su richiesta* può avvenire, in base alla richiesta espressa del cliente, con le seguenti modalità:

- a titolo generale, per tutti i servizi di investimento prestati
- a titolo particolare, per il singolo servizio di investimento o per la singola operazione transitante su apposito rapporto.

Qualora il passaggio da *Cliente al dettaglio* a *Cliente professionale su richiesta* avvenga a titolo particolare per una specifica operazione, le fasi sopra descritte si svolgeranno con riferimento allo specifico servizio di

investimento prestato o alla singola operazione transitante su apposito rapporto. La Banca non presume che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle dei clienti professionali di diritto.

5.1.1 Procedura per la modifica della categoria di classificazione

La procedura per il passaggio da *Cliente al dettaglio* a *Cliente professionale su richiesta* si articola nelle seguenti fasi e può essere eseguita presso lo sportello:

- il cliente invia a mezzo lettera semplice o presenta agli sportelli della Banca una istanza in forma scritta ove richiede di essere trattato come *Cliente professionale* a titolo generale oppure a titolo particolare per il singolo servizio o singola operazione transitante su apposito rapporto (allegato 4);
- la Banca consegna al cliente una nota informativa contenente l'avvertimento che la classificazione come *Cliente professionale* comporta la perdita di alcune tutele; il cliente sottoscrive la nota informativa per ricevuta (allegato 5);
- il cliente sottoscrive e consegna alla Banca una dichiarazione, in un documento diverso dal contratto, della propria consapevolezza sulle conseguenze derivanti dalla perdita delle tutele e dei diritti connessi alla categoria di *Cliente al dettaglio* (allegato 5).

La documentazione di cui sopra, raccolta presso lo sportello, viene inviata al Responsabile dell'Area Finanza assieme ai documenti previsti al successivo punto 5.1.2.

Qualora la procedura di cui al presente paragrafo, per qualsiasi motivo non si realizzi correttamente in ogni sua fase, la Banca non classifica il cliente come *Cliente professionale*, fornendo ad esso adeguata motivazione.

5.1.2 Valutazione della competenza, esperienza, conoscenza del cliente

La normativa prevede che la disapplicazione delle regole di condotta previste per la prestazione dei servizi è consentita solo dopo che la Banca ha effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e della conoscenza del cliente attraverso cui possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi prestati, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. Tale valutazione si articola nelle fasi di seguito descritte.

A) Test di competenza per amministratori e dirigenti di soggetti autorizzati

Qualora il cliente sia una persona fisica o giuridica autorizzata secondo la normativa vigente ad operare nel settore finanziario, la Banca effettua il test di competenza applicato ai dirigenti e agli amministratori di cui al Tuf, accertando la presenza di almeno uno dei requisiti di professionalità di seguito indicati:

- a) esperienza di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o controllo o compiti direttivi o attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, assicurativo;
- b) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche per almeno un triennio;
- c) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, assicurativo esercitate per almeno un triennio.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti viene acquisita la documentazione di seguito indicata:

- per la lett. a) dichiarazione dell'impresa o della società presso le quali è stato maturato il periodo di esperienza professionale
- per la lett. b) certificazioni di enti universitari ovvero attestazioni di attività di insegnamento
- per la lett. c) dichiarazione dell'ente presso il quale è stato maturato il periodo di esperienza professionale

B) Valutazione sostanziale

Qualora non sia applicabile la valutazione di cui al punto A) la Banca verifica la competenza, l'esperienza e la conoscenza del cliente, per assicurarsi che questi sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume, accertandosi che le risposte alle domande dal n.1 al n.8 previste dalle Sezioni "Dati anagrafici" e "Esperienze e Conoscenza possedute" del *Questionario relativo all'appropriatezza* attestino il livello di investitore "esperto".

C) Accertamento dei requisiti oggettivi

La banca nell'eseguire la sua valutazione, in aggiunta a quanto già previsto sopra, provvederà inoltre, ad accertare la sussistenza di almeno due dei seguenti criteri:

- a) il cliente ha svolto operazioni di dimensioni significative sul mercato di riferimento con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti, ove per operazioni significative si intendono operazioni con controvalore non inferiore a 50.000 euro ;
- b) il valore di portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari esistenti presso la Banca, deve superare 500.000 €, secondo il valore di mercato alla data della richiesta;
- c) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti è richiesta la documentazione di seguito indicata:

- per la lett. a) estratto conto della movimentazione relativo ai quattro trimestri precedenti la richiesta prodotto dalla Banca presso cui ha lavorato o lavora, e sottoscritto per conferma dal cliente;
- per la lett. b) stampa della rischiatra globale dell'NDG richiedente e sottoscritta per conferma dal cliente, aggiornata alla data della richiesta di passaggio alla classe di *Cliente professionale*, non sono accettati estratti conto che dimostrano il saldo in questione presso altri istituti;
- per la lett. c) autocertificazione del cliente circa la propria esperienza professionale oppure dichiarazione del datore di lavoro.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto, incaricata ad operare sui depositi accesi presso la Banca, e/o alla persona giuridica medesima.

La banca prima di accogliere la richiesta di diversa classificazione accerterà che il cliente posseda i requisiti di cui ai precedenti paragrafi, e può acconsentire alla richiesta classificandolo nella categoria relativa alla clientela professionale o rifiutare di accogliere la richiesta di *upgrading* ogniqualvolta ritenga che il cliente non posseda i requisiti richiesti dalla normativa applicabile o dalle procedure interne adottate, purché tale rifiuto non appaia in concreto discriminatorio o comunque palesemente lesivo degli interessi del cliente.

Il processo di valutazione dei requisiti è in capo all'Area Finanza che di concerto con la Direzione adotterà la decisione.

La Banca comunica al cliente della riclassificazione operata mediante invio di raccomandata A/R contenente informativa circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e sugli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela (allegato 6+A) ovvero comunica il suo rifiuto alla classificazione (allegato 7+A).

In caso affermativo i clienti concludono un accordo scritto con la Banca che stabilisce se il trattamento quale *Cliente professionale* si applica a titolo generale o per singolo servizio o rapporto.

Spetta al cliente professionale informare il prestatore del servizio di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se tuttavia l'intermediario constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali deve adottare provvedimenti appropriati. Ad es. quando il saldo del portafoglio scende al di sotto del limite previsto di 500.000 euro, o se la valutazione è stata fatta in capo ad una persona fisica che non è più la persona autorizzata ad effettuare operazioni per conto della persona giuridica classificata come cliente professionale, o ancora nel caso di impresa di grandi dimensioni, cliente professionale di diritto, se sono variati i requisiti dimensionali dopo l'ultimo bilancio.

Si ritiene pertanto necessaria una revisione annuale dei requisiti necessari alla classificazione suddetta, per tutti i soggetti classificati nelle categorie dei clienti professionali e controparti qualificate. Tale processo è in capo all'Area Finanza che di concerto con la Direzione adotterà le decisioni conseguenti alla revisione.

5.2 Downgrading da Controparti qualificate o Clientela professionale a → Clientela retail

da Controparti qualificate a → Clientela professionale

Il motivo per cui nei rapporti tra intermediari autorizzati e controparti qualificate non si applicano una serie di regole di condotta⁵ è rappresentato dalla presunzione che il livello di esperienza, competenza e conoscenze dei soggetti coinvolti sia tale da comprendere i rischi inerenti qualsiasi servizio/operazione, nonché dalla considerazione che le controparti siano finanziariamente in grado di sopportare i rischi compatibili con gli specifici obiettivi d'investimento prefissati.

Ciononostante, la classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singolo servizio o operazione transitante su apposito, di essere trattato come un cliente professionale ovvero, in via espressa, come un cliente al dettaglio. La stessa considerazione vale per i clienti professionali, i quali nell'ipotesi in cui ritengano di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderino un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati come clienti al dettaglio.

5.2.1 Passaggio ad iniziativa del cliente

I soggetti classificati come *Controparti qualificate* o *Clienti professionali* possono richiedere alla Banca un trattamento quale *Cliente al dettaglio* e la Banca può convenire di fornire loro un livello più elevato di protezione. La Banca potrebbe rifiutare questo passaggio, ma è orientata ad accettare tutte le istanze di maggior tutela.

Il passaggio a *Cliente al dettaglio* può avvenire, su richiesta espressa del cliente in forma scritta a mezzo lettera semplice o presentata agli sportelli della Banca (allegato 8) con le seguenti modalità:

- a titolo generale, per tutti i servizi di investimento prestati;
- a titolo particolare, per il singolo servizio di investimento o per la singola operazione transitante su apposito rapporto.

La Banca comunica al cliente della riclassificazione operata mediante invio di lettera semplice contenente informativa circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e sugli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela (allegato 9+A o 10+A), ovvero comunica il suo rifiuto alla riclassificazione.

⁵ Alle Controparti Qualificate non si applicano le disposizioni riguardanti il test di appropriatezza, la best execution e le regole sulla gestione degli ordini (cfr. art. 58, c.3, Nuovo Regolamento Intermediari Consob n. 16190, e art. 24, c.1, Direttiva 2004/39/CE). Tale esenzione non riguarda, invece, i servizi di consulenza, gestione patrimoniale e collocamento, relativamente ai quali le Controparti Qualificate sono trattate come Clienti Professionali.

In caso affermativo i clienti concludono un accordo scritto con la Banca che stabilisce se il trattamento quale *Cliente professionale/Cliente al dettaglio* si applica a titolo generale o per singolo servizio o rapporto.

5.2.2 Passaggio ad iniziativa della Banca

La Banca riclassifica di iniziativa la *Controparte qualificata*, il *Cliente professionale* nella categoria del *Cliente al dettaglio* qualora sia comunicata dal cliente o accertata dalla Banca stessa la perdita dei requisiti legittimanti la permanenza nella categoria di appartenenza.

La riclassificazione nella categoria del *Cliente al dettaglio* avviene a titolo generale.

La Banca comunica al cliente della riclassificazione operata mediante invio di lettera semplice contenente informativa circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e sugli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela (allegato 10).

6 SINTESI DELLE COMPETENZE E RESPONSABILITA' DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE AZIENDALI

6.1 Classificazione statica e dinamica

In sede di classificazione statica, è competente ad effettuare la classificazione della clientela il Servizio Finanza, in collaborazione con il Responsabile di Area, mediante ausilio degli strumenti informatici.

Nel caso di nuovo cliente, è competente ad effettuare la classificazione della clientela limitatamente alla categoria *Cliente al dettaglio* l'operatore autorizzato alla prestazione dei servizi di investimento allo sportello con supervisione del Responsabile di filiale, nonché gli addetti Finanza e Finanza Retail.

Nel caso di nuovo cliente, sono competenti ad effettuare la classificazione della clientela limitatamente alla categoria *Controparte qualificata* o *Cliente professionale di diritto* gli addetti dell'Area Finanza.

In sede di classificazione dinamica, sono competenti per l'accoglimento dell'istanza e del procedimento previsto al par. 5.1.1 gli operatori autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento nell'ambito dello sportello.

Mentre la valutazione e l'esito della riclassificazione della clientela compete agli addetti dell'Area Finanza, di concerto con la Direzione (cfr. par.5.1.2).

6.2 Conservazione della documentazione e verifica del mantenimento dei requisiti

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi e le valutazioni effettuate per la classificazione della clientela sono conservati presso la Sede Centrale.

Il Responsabile dell'Area Finanza ha l'incarico di verificare annualmente la permanenza dei requisiti che legittimano la classificazione come *Cliente professionale* o *Controparte qualificata* operata. Laddove necessario, curerà l'aggiornamento della documentazione in possesso della Banca comprovante il mantenimento dei requisiti prendendo contatto con il cliente.

Qualora accerti la perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi o maturi un giudizio che non legittima la permanenza del cliente nella categoria di *Cliente professionale* o *Controparte qualificata*, il Responsabile dell'Area Finanza, di concerto con la Direzione, provvede, laddove necessario, a riclassificare il cliente nella categoria di *Cliente al dettaglio*.

7 TUTELE E REGOLE DI CONDOTTA PER CLASSE DI CLIENTELA

Sono di seguito sintetizzate le tutele e le regole di condotta applicate dalla Banca per le differenti classi di clientela.

REGOLE DI CONDOTTA	CATEGORIE DI CLIENTELA		
	AL DETTAGLIO	PROFESSIONALI	CONTROPARTI QUALIFICATE
Obblighi generali di informazione nei confronti del cliente; obblighi di informazione sull'impresa di investimento e i servizi da questa offerti, sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari e le strategie di investimento proposte, sulle sedi di esecuzione, sui costi e gli oneri connessi, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari o fondi del cliente, sulle eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali.	SI	NO La Banca ha comunque l'obbligo di informare il cliente sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari o fondi del cliente, sebbene con dettaglio informativo inferiore rispetto a quello riservato al cliente al dettaglio.	NO
Obblighi di reportistica verso l'investitore cioè obblighi di comunicazione rispetto all'esecuzione di ordini che esulino dalla gestione di portafoglio, obblighi di comunicazione riguardanti la gestione di portafoglio, rendicontazione degli strumenti finanziari o dei fondi del cliente	SI	SI Sono esclusi gli obblighi di comunicazione aggiuntivi riguardanti le operazioni di gestione di portafoglio o le operazioni con passività potenziali.	NO
Disciplina dell'adeguatezza: dovere del cliente di fornire le informazioni sulle proprie esperienze e conoscenze, situazione finanziaria, obiettivi di investimento	SI	SI Se viene fornito il servizio di consulenza la Banca presume che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i suoi obiettivi di investimento. Se vengono forniti i servizi di consulenza o gestione la Banca presume che il cliente abbia il necessario livello di conoscenze ed esperienze sui prodotti o servizi o operazioni per cui è classificato come professionale.	NO

REGOLE DI CONDOTTA	CATEGORIE DI CLIENTELA		
	AL DETTAGLIO	PROFESSIONALI	CONTROPARTI QUALIFICATE
Disciplina dell'appropriatezza: dovere del cliente di fornire informazioni sulle proprie conoscenze ed esperienze per la comprensione dei rischi che il prodotto o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta	SI	NO La Banca presume che il cliente abbia il necessario livello di conoscenze ed esperienze sui prodotti o servizi o operazioni per cui è classificato come professionale.	NO
Disciplina dell'execution only: modalità di mera esecuzione per lo svolgimento del servizio di ricezione e trasmissione di ordini attraverso il canale di trading on line o telefonico solo per strumenti finanziari non complessi. La banca esegue l'ordine senza valutare l'appropriatezza dell'operazione (minore tutela per il cliente) restano fermi gli altri obblighi informativi al cliente ed il rispetto delle regole in materia di conflitti di interesse	SI	SI	SI
Disposizioni comuni in tema di appropriatezza e adeguatezza: informazioni riguardanti le conoscenze ed esperienze del cliente (dimestichezza con servizi e strumenti, natura, volume e frequenza operazioni, livello di istruzione e professione)	SI	SI Nella misura in cui gli elementi informativi siano appropriati considerata la natura del cliente.	NO
Accordo di base scritto con il cliente al dettaglio in cui vengono fissati diritti e obblighi essenziali delle parti	SI	NO	NO

ALLEGATI:

- A Scheda informativa standard classificazione clientela**
- 1 Classificazione Cliente al Dettaglio**
- 2 Classificazione Cliente Professionale**
- 3 Classificazione Controparte Qualificata**
- 4 Richiesta di classificazione in Cliente Professionale**
- 5 Avvertenze su perdita di tutele**
- 6 Accettazione richiesta di classificazione in Cliente Professionale**
- 7 Rifiuto richiesta di classificazione in Cliente Professionale**
- 8 Richiesta di diversa classificazione**
- 9 Accettazione di classificazione da ControparteQualificata a Cliente Professionale**
- 10 Accettazione di classificazione da ControparteQualificata/Cliente Professionale a Cliente al Dettaglio**

Allegato A - Scheda informativa standard classificazione clientela

Cliente al dettaglio
Descrizione Il "cliente al dettaglio" (<i>retail</i>) è il cliente a cui è garantito il massimo livello di tutela e di informativa. In particolare, la MiFID stabilisce che tali clienti sono rappresentati da tutti coloro che non sono "clienti professionali", né "controparti qualificate"
Informativa e tutela La B.C.C di Pergola è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a rendere al "cliente al dettaglio" informazioni circa: <ul style="list-style-type: none"> - la banca ed i servizi prestati; - la natura ed i rischi degli strumenti finanziari offerti; - le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela; - i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari e/o ai servizi prestati; - le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali; - le sedi di esecuzione Nei confronti del "cliente al dettaglio" si applicano tutte le norme che garantiscono: <ul style="list-style-type: none"> - l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (<i>best execution</i>); - la completa valutazione di appropriatezza e adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento; - la gestione dei conflitti di interesse in capo alla B.C.C; - la completa reportistica connessa ai servizi di investimento - la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali di entrambe le parti.
Passaggio a "Cliente professionale" Ai "clienti al dettaglio" è consentito il passaggio alla categoria dei "clienti professionali" nel rispetto di specifiche condizioni predefinite. La variazione comporta la rinuncia ad alcune delle tutele previste in favore del "cliente al dettaglio". La procedura da seguire per la modifica della categoria di classificazione è la seguente: <ol style="list-style-type: none"> 1. il cliente invia a mezzo lettera semplice o presenta agli sportelli della Banca una istanza in forma scritta ove richiede di essere trattato come Cliente professionale a titolo generale oppure a titolo particolare per il singolo servizio o la singola operazione transitante su apposito rapporto; 2. la Banca consegna al cliente una nota informativa contenente l'avvertimento che la classificazione come Cliente professionale comporta la perdita di alcune tutele; il cliente sottoscrive la nota informativa per ricevuta; 3. il cliente sottoscrive e consegna alla Banca una dichiarazione, in un documento diverso dal contratto, della propria consapevolezza sulle conseguenze derivanti dalla perdita delle tutele e dei diritti connessi alla categoria di Cliente al dettaglio; 4. verifica da parte della Banca della sussistenza dei requisiti previsti dall'allegato 3, sezione II, punto 1) del Regolamento Intermediari (del.n.16190 Consob) (cfr. par.5.1.2 policy di classificazione della Banca di Credito Cooperativo di Pergola); 5. notifica al cliente della nuova classificazione.

Cliente professionale

Descrizione

Il "cliente professionale" è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Si distinguono tra quelli di diritto (così come definiti dall'allegato 3, sezione I, Regolamento Intermediari - Del. Consob 16190 - nonché dal Regolamento emanato dal MEF ai sensi dell'art. 6 comma 2-*sexies* del TUF) ed i soggetti che possono richiedere tale classificazione (cliente al dettaglio se in possesso di specifici requisiti e controparte qualificata nell'ipotesi in cui ritenga di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti), nonché il cliente già riconosciuto dall'intermediario come operatore qualificato ai sensi della disciplina previgente sulla base di parametri simili a quelli di cui all'Allegato 3, sez. II del RI (art.113 c.4 R.I.).

Informativa e tutela

La Bcc di Pergola è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, ad inviare al "cliente professionale" esclusivamente informazioni circa:

- la natura ed i rischi degli strumenti finanziari offerti;
- le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;
- le sedi di esecuzione.

Nei confronti del "cliente professionale" si applicano le norme che garantiscono:

- l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (*best execution*);
- la parziale valutazione di adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento (la valutazione dell'appropriatezza sarà omessa in quanto le esperienze e conoscenze sono presunte)
- la gestione dei conflitti di interesse in capo alla B.C.C;
- un livello di reportistica minimale.

Passaggio a cliente al dettaglio

I "clienti professionali" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere in forma scritta a mezzo lettera semplice o presentata agli sportelli della Banca di essere trattati come "clienti al dettaglio".

La richiesta deve avvenire in forma scritta e deve indicare se viene fatta a livello generale o per quali tipologie di servizi o a quali operazioni transitanti su appositi rapporti si applica il trattamento come "cliente al dettaglio".

Controparte qualificata
<p>Descrizione</p> <p>Sono “controparti qualificate” i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o negoziazione per conto proprio e/o ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall’art. 6, comma 2 <i>quater</i>, lettera d), numeri 1,2,3 e 5 del TUF; nonché quelli definiti dall’art. 58 comma 2 del Regolamento Intermediari (Del. Consob 16190).</p>
<p>Informativa e tutela</p> <p>Alle “controparti qualificate” si applicano esclusivamente le norme che garantiscono la corretta gestione dei conflitti di interesse.</p> <p>Alle “controparti qualificate” non si applicano le disposizioni riguardanti le informazioni alla clientela, il test di appropriatezza, la best execution e le regole sulla gestione degli ordini (cfr.art.58,c.3 Reg. Intermediari). Tale esenzione non riguarda i servizi di consulenza, gestione patrimoniale e collocamento, relativamente ai quali le controparti qualificate sono trattate come “clienti professionali”.</p>
<p>Passaggio a cliente al dettaglio</p> <p>Le “controparti qualificate” che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati, in via espressa, come “clienti al dettaglio”.</p> <p>La richiesta deve avvenire in forma scritta a mezzo lettera semplice o presentata agli sportelli della Banca e deve indicare se viene fatta a livello generale o per quali tipologie di servizi o a quali operazioni transitanti su appositi rapporti si applica il trattamento come “cliente al dettaglio”.</p>
<p>Passaggio a cliente professionale</p> <p>Le “controparti qualificate” che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere in forma scritta a mezzo lettera semplice o presentata agli sportelli della Banca, di essere trattati come “clienti professionali” e deve indicare se viene fatta a livello generale o per quali tipologie di servizi o a quali operazioni transitanti su appositi rapporti si applica il trattamento come “cliente professionale”.</p>

Allegato 1 - Classificazione Cliente al Dettaglio

LOGO carta intestata

Luogo, data

Egregio/i Sig./Sigg.

Oggetto: Direttiva MIFID - Classificazione Cliente al Dettaglio

Gentile cliente/i,

dal 1° novembre 2007 è in vigore la nuova disciplina sulla prestazione dei servizi finanziari (*c.d. MiFID - Markets in Financial Instruments Directive*). Tale disciplina definisce un quadro normativo di riferimento uguale per tutti i Paesi dell'Unione Europea e comporterà alcuni cambiamenti nell'operatività e nella relazione banca-cliente.

Uno dei principali obiettivi della nuova normativa è rappresentato dalla tutela dell'investitore che si è tradotto in primo luogo in un nuovo schema di classificazione della clientela.

Le banche devono, pertanto, classificare i propri clienti, in base a determinate caratteristiche, in una delle tre seguenti categorie:

- clienti al dettaglio
- clienti professionali
- controparti qualificate

A tal proposito, Le/Vi comuniciamo che in ragione del riconoscimento di un livello massimo di tutela è stato classificato inizialmente nella categoria di:

CLIENTE AL DETTAGLIO

L'iniziale classificazione come "cliente al dettaglio" non pregiudica la Sua/Vostra facoltà di chiedere una diversa classificazione come "cliente professionale", qualora ne ricorrano i requisiti, anche in relazione a singoli servizi o singola operazione transitante su apposito rapporto. In tal caso, sarà nostra cura verificare il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti e provvedere alla comunicazione della nuova classificazione attribuita Le/Vi previa sottoscrizione di un accordo scritto tra le parti che stabilisca i servizi o i rapporti per i quali si applica.

Sebbene abbia/te il diritto di chiedere una diversa classificazione, la Banca di Credito Cooperativo di Pergola non ha l'obbligo di accettare tale richiesta.

La variazione comporta la rinuncia ad alcune delle tutele previste a Suo/Vostro favore, nei confronti dei "clienti professionali", infatti, la Banca ha l'obbligo di fornire solo alcune informazioni relative ai servizi prestati e ai rischi associati agli strumenti finanziari trattati ed è tenuta ad una reportistica minimale; inoltre è esentata dall'obbligo di valutare l'appropriatezza delle operazioni, dovendosi presumere la conoscenza ed esperienza del cliente.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali caratteristiche e tutele associate a ciascuna delle tre categorie di clientela.

Nel rimanere a Sua/Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento, Le inviamo cordiali saluti.

Banca di Credito Cooperativo di Pergola

Allegato 2 - Classificazione Cliente Professionale

LOGO carta intestata

Luogo, data

Egregio/i Sig/Sig.
Spett.le

Oggetto: Direttiva MIFID - Classificazione Cliente Professionale

Gentile cliente,

dal 1° novembre 2007 è in vigore la nuova disciplina sulla prestazione dei servizi finanziari (*c.d. MiFID - Markets in Financial Instruments Directive*). Tale disciplina definisce un quadro normativo di riferimento uguale per tutti i Paesi dell'Unione Europea e comporterà alcuni cambiamenti nell'operatività e nella relazione banca-cliente.

Uno dei principali obiettivi della nuova normativa è rappresentato dalla tutela dell'investitore che si è tradotto in primo luogo in un nuovo schema di classificazione della clientela.

Le banche devono, pertanto, classificare i propri clienti, in base a determinate caratteristiche, in una delle tre seguenti categorie:

- clienti al dettaglio
- clienti professionali
- controparti qualificate

A tal proposito, Le/Vi comunichiamo che, in base ai criteri disposti dalla MiFID ed alle informazioni in nostro possesso, è/siete stato/stati classificato/i inizialmente nella categoria di:

CLIENTE PROFESSIONALE

Si presume che un "cliente professionale" possieda l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Pertanto la Banca non ha l'obbligo di valutare l'appropriatezza delle operazioni, ma solo di fornire alcune informazioni relative ai servizi prestati e ai rischi associati agli strumenti finanziari trattati ed è tenuta ad una reportistica minimale.

L'iniziale classificazione come "cliente professionale" non pregiudica la Sua/Vostra facoltà di chiedere, in via generale ovvero in relazione a determinate tipologie di servizi o su singola operazione transitante su apposito rapporto, di essere trattato come "cliente al dettaglio". L'eventuale ricategorizzazione comporterebbe un più elevato grado di protezione regolamentare rispetto a quanto a Lei/Voi attualmente spettante.

Sebbene abbia/te il diritto di chiedere una diversa classificazione, la Banca di Credito Cooperativo di Pergola non ha l'obbligo di accettare tale richiesta. In caso affermativo, Vi sarà comunicata la nuova classificazione attribuita, previa sottoscrizione di un accordo scritto tra le parti che stabilisca i servizi o i rapporti per i quali si applica la tutela prevista a favore del "cliente al dettaglio". Un maggior livello di protezione potrà essere assegnato anche su nostra iniziativa.

La/Vi informiamo, inoltre, che è Suo/Vostro dovere informarci di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la Sua/Vostra attuale classificazione.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali caratteristiche e tutele associate a ciascuna delle tre categorie di clientela.

Nel rimanere a Sua/Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento, Le/Vi porgiamo distinti saluti .

Banca di Credito Cooperativo di Pergola

Allegato 3 - Classificazione Controparte Qualificata

LOGO carta intestata

Luogo, data

Spett.le

Oggetto: Direttiva MIFID - Classificazione Controparte Qualificata

Gentile Cliente ,

dal 1° novembre 2007 è in vigore la nuova disciplina sulla prestazione dei servizi finanziari (c.d. *MiFID - Markets in Financial Instruments Directive*). Tale disciplina definisce un quadro normativo di riferimento uguale per tutti i Paesi dell'Unione Europea e comporterà alcuni cambiamenti nell'operatività e nella relazione banca-cliente.

Uno dei principali obiettivi della nuova normativa è rappresentato dalla tutela dell'investitore che si è tradotto in primo luogo in un nuovo schema di classificazione della clientela.

Le banche devono, pertanto, classificare i propri clienti, in base a determinate caratteristiche, in una delle tre seguenti categorie:

- clienti al dettaglio
- clienti professionali
- controparti qualificate

A tal proposito, Vi comuniciamo che, in base ai criteri disposti dalla MiFID ed alle informazioni in nostro possesso, è stato classificato inizialmente nella categoria di:

CONTROPARTE QUALIFICATA

L'assegnazione alla categoria di "controparte qualificata" rileva esclusivamente nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione/trasmissione di ordini, inclusi i servizi accessori direttamente connessi alle relative operazioni.

Poiché si presume che una "controparte qualificata" possieda un livello di esperienza, competenza e conoscenza tale da comprendere i rischi inerenti ai servizi sopra elencati e sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi compatibili con gli specifici obiettivi d'investimento prefissati, la MiFID assegna a tale categoria un livello minimo di protezione esentando l'intermediario pressochè da ogni obbligo di condotta nei confronti del cliente.

Tale esenzione non riguarda i servizi di consulenza, gestione patrimoniale e collocamento, relativamente ai quali la "controparte qualificata" viene trattata come "cliente professionale" con conseguente applicazione del relativo grado di tutela.

L'iniziale classificazione come "controparte qualificata" non pregiudica la Vostra facoltà di chiedere, in via generale ovvero in relazione a determinate tipologie di servizi o su singole operazioni transitanti su apposito rapporto, di essere trattato come "cliente professionale" oppure, in forma espressa, come "cliente al dettaglio". L'eventuale ricategorizzazione comporterebbe un più elevato grado di protezione regolamentare rispetto a quanto a Voi attualmente spettante.

Sebbene abbiate il diritto di chiedere una diversa classificazione, la Banca di Credito Cooperativo di Pergola non ha l'obbligo di accettare tale richiesta. In caso affermativo, Vi sarà comunicata la nuova classificazione attribuita, previa sottoscrizione di un accordo scritto tra le parti che stabilisca i servizi o i rapporti per i quali si applica la tutela prevista a favore del "cliente professionale" ovvero del "cliente al dettaglio". Un maggior livello di protezione potrà essere assegnato anche su nostra iniziativa.

Con l'occasione, Vi ricordiamo che in caso di trasmissione di ordini con limite di prezzo su azioni non eseguibili immediatamente su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, la Banca sarà tenuta a rendere pubblici tali ordini, salvo il caso in cui richieda espressamente che tali ordini non vengano pubblicati.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali caratteristiche e tutele associate a ciascuna delle tre categorie di clientela.

Nel rimanere a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Banca di Credito Cooperativo di Pergola

Allegato 4 - Richiesta di classificazione in Cliente Professionale

Ndg cliente al dettaglio

Luogo, data

Spett.le
Banca di Credito Cooperativo di Pergola

Oggetto: MIFID-Richiesta di classificazione in Cliente Professionale

Spett.le Banca,

ho/abbiamo preso atto della Vs classificazione quale “cliente al dettaglio” assegnatami/ci in ragione del riconoscimento del massimo livello di tutela previsto dalla normativa e della possibilità di una diversa classificazione previa mia/nostra istanza.

A tal proposito, desidero/iamo richiederVi di essere diversamente classificato/i come **Cliente professionale**.

Tale richiesta, dovuta al fatto che ho/abbiamo maturato un’esperienza, una competenza ed una conoscenza tale da permettermi/ci di assumere consapevolmente le mie/nostre decisioni in materia di investimenti e di valutarne correttamente i rischi, viene presentata a:

- titolo generale , per tutti i servizi di investimento prestati;
- a titolo particolare per il seguente servizio di investimento:
 - ricezione e trasmissione di ordini;
 - negoziazione per conto proprio;
 - esecuzione di ordini per conto di clienti;
 - sottoscrizione e collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia;
- a titolo particolare per tutte le operazioni che transiteranno sul rapporto n. __/__/_____.

A supporto della mia/nostra richiesta allego/hiamo la seguente documentazione da me/noi debitamente sottoscritta:

- estratto conto della movimentazione titoli relativo ai quattro trimestri precedenti;
- dichiarazione di consistenza del portafoglio inclusi i depositi in contante;
- autocertificazione della nostra esperienza professionale o dichiarazione simile del datore di lavoro.

Resto/iamo in attesa di un vostro positivo accoglimento della presente e porgo/iamo distinti saluti.

FIRMA
(eventuale timbro azienda)

Allegato 5 - Avvertenze su perdita tutele

LOGO carta intestata

Luogo, data

Egregio/i Sig/Sig.
Spett.le

Oggetto: MIFID – Vostra richiesta di classificazione in Cliente Professionale - Nostre avvertenze su perdita di tutele

Gentile cliente,
abbiamo ricevuto la Sua/Vostra richiesta di cambio di classificazione da “cliente al dettaglio” a:

CLIENTE PROFESSIONALE

nelle modalità da Lei/Voi espresse e provvederemo alla valutazione della stessa espletando la procedura prevista nella nostra “Policy di Classificazione della clientela”.

Nel contempo, **desideriamo avvertirLa/Vi che la diversa classificazione** da Lei/Voi richiesta, qualora venisse da noi accolta, **comporta la perdita delle seguenti tutele** attualmente previste per la categoria “clientela al dettaglio” di provenienza:

AVVERTENZE E IMPLICAZIONI SULLA PERDITA DI TUTELE

- **informazioni circa la banca ed i servizi prestati,**
- **informazioni circa i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari e/o servizi prestati,**
- **la Banca non eseguirà nessuna valutazione dell’appropriatezza dell’operazione e/o dello strumento finanziario poiché si presume che il cliente possieda l’esperienza, la conoscenza e la competenza necessarie per tale valutazione.**

Si richiede pertanto che prenda/iate visione delle avvertenze sopra fornite e che ci ritorni/iate controfirmato il modulo qui accluso.

Distinti saluti

Per ricevuta e presa visione

Banca di Credito Cooperativo di Pergola

firma cliente
(timbro azienda eventuale)

Ndg cliente retail

Luogo, data

Spett.le
Banca di Credito Cooperativo di Pergola

Oggetto: Dichiarazione di consapevolezza sulla perdita di tutele/protezioni

Spett.le Banca,
abbiamo ricevuto le Vostre “Avvertenze e implicazioni sulla perdita di tutele” conseguenti alla nostra richiesta di essere classificati come **CLIENTI PROFESSIONALI** anziché “clienti al dettaglio” che trascriviamo:

AVVERTENZE E IMPLICAZIONI SULLA PERDITA DI TUTELE

- **informazioni circa la banca ed i servizi prestati,**
- **informazioni circa i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari e/o servizi prestati,**
- **la Banca non eseguirà nessuna valutazione dell’appropriatezza dell’operazione e/o dello strumento finanziario poiché si presume che il cliente possieda l’esperienza, la conoscenza e la competenza necessarie per tale valutazione.**

In merito, ai sensi dell’allegato 3 del Regolamento Intermediari n. 16190 della CONSOB:

DICHIARIAMO

**DI ESSERE CONSAPEVOLI DELLE CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA PERDITA DELLE TUTELE SOPRA EVIDENZIATE, PREVISTE PER LA CLIENTELA AL DETTAGLIO
E
DI VOLER COMUNQUE PROCEDERE NELLA NOSTRA RICHIESTA DI CAMBIO DI CLASSIFICAZIONE.**

Distinti Saluti.

FIRMA
(eventuale timbro azienda)

Allegato 6 - Accettazione richiesta di classificazione in Cliente Professionale

LOGO carta intestata

Luogo, data

Egregio/i Sig/Sig.
Spett.le

Raccomandata A/R

Oggetto: MIFID-Vostra richiesta di classificazione in Cliente Professionale - Nostra accettazione

Gentile cliente,

in risposta alla Sua/Vostra richiesta di diversa classificazione ricevuta in data __/__/__, Le/Vi comunichiamo che dopo un'attenta valutazione della documentazione da Lei/Voi fornita e del Suo/Vostro profilo soggettivo abbiamo provveduto ad accogliere:

- totalmente
- parzialmente

la Sua/Vostra richiesta e Le/Vi comunichiamo che è/siete stato/i classificat/i nella categoria:

CLIENTE PROFESSIONALE

Tale classificazione si intende accettata a:

- titolo generale, per tutti i servizi di investimento prestati;
- a titolo particolare per il seguente servizio di investimento:
 - ricezione e trasmissione di ordini;
 - negoziazione per conto proprio;
 - esecuzione di ordini per conto di clienti;
 - sottoscrizione e collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia;
- a titolo particolare per tutte le operazioni che transiteranno sul rapporto n. __/__/__.

Le ricordiamo che in precedenza la Sua/Vostra classificazione era "cliente al dettaglio", categoria alla quale è riservato il maggior grado di tutela previsto dalla normativa.

Nella Sua/Vostra attuale categoria si presume che un "cliente professionale" possieda l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Pertanto la Banca non ha l'obbligo di valutare l'appropriatezza delle operazioni, ma solo di fornire alcune informazioni relative ai servizi prestati e ai rischi associati agli strumenti finanziari trattati ed è tenuta ad una reportistica minimale.

Tale nuova classificazione come "cliente professionale" non pregiudica la Sua/Vostra facoltà di chiedere, in via generale ovvero in relazione a determinate tipologie di servizi o singola operazione transitante su apposito rapporto, di essere trattato come "cliente al dettaglio". L'eventuale ricategorizzazione comporterebbe un più elevato grado di protezione regolamentare rispetto a quanto a Lei/Voi attualmente spettante.

Sebbene abbia il diritto di chiedere una diversa classificazione, la Banca di Credito Cooperativo di Pergola non ha l'obbligo di accettare tale richiesta. In caso affermativo, Le/Vi sarà comunicata la nuova classificazione

attribuita, previa sottoscrizione di un accordo scritto tra le parti che stabilisca i servizi o i rapporti per i quali si applica la tutela prevista a favore del “cliente al dettaglio”. Un maggior livello di protezione potrà essere assegnato anche su nostra iniziativa.

La/Vi informiamo, inoltre, che è Suo/Vostro dovere informarci di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la sua/Vostra attuale classificazione.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali caratteristiche e tutele associate a ciascuna delle tre categorie di clientela.

Nel rimanere a Sua/Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento, Le/Vi inviamo cordiali saluti.

Banca di Credito Cooperativo di Pergola

Allegato 7 - Rifiuto richiesta di classificazione in Cliente Professionale

LOGO carta intestata

Luogo, data

Egregio/i Sig/Sig.
Spett.le

Oggetto: MIFID-Vostra richiesta di classificazione in Cliente Professionale - Nostro rifiuto

Gentile cliente,

in risposta alla Sua/Vostra richiesta di diversa classificazione ricevuta in data __/__/__, Le/Vi comuniciamo che dopo un'attenta valutazione della documentazione da Lei/Voi fornita e del Suo/Vostro profilo soggettivo **riteniamo di non poter accogliere la Sua/Vostra richiesta di essere classificato/i nella categoria di "cliente professionale"**.

Le/Vi confermiamo pertanto, la sua/Vostra permanenza **nell'attuale categoria** di classificazione che prevede il riconoscimento del massimo livello di tutela:

CLIENTE AL DETTAGLIO

Tale classificazione non pregiudica la Sua/Vostra facoltà di chiedere nuovamente una diversa classificazione come "cliente professionale", qualora intervengano i requisiti richiesti, anche in relazione a singoli servizi o singola operazione transitante su apposito rapporto. In tal caso, sarà nostra cura verificare il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti e provvedere alla comunicazione della nuova classificazione attribuita Le/Vi previa sottoscrizione di un accordo scritto tra le parti che stabilisca i servizi o i rapporti per i quali si applica.

Sebbene abbia/te il diritto di chiedere una diversa classificazione, la Banca di Credito Cooperativo di Pergola non ha l'obbligo di accettare tale richiesta.

La variazione comporta la rinuncia ad alcune delle tutele previste a Suo/Vostro favore, nei confronti dei "clienti professionali", infatti, la Banca ha l'obbligo di fornire solo alcune informazioni relative ai servizi prestati e ai rischi associati agli strumenti finanziari trattati ed è tenuta ad una reportistica minimale; inoltre è esentata dall'obbligo di valutare l'appropriatezza delle operazioni, dovendosi presumere la conoscenza ed esperienza del cliente.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali caratteristiche e tutele associate a ciascuna delle tre categorie di clientela.

Nel rimanere a Sua/Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento, Le/Vi inviamo cordiali saluti.

Banca di Credito Cooperativo di Pergola

Allegato 8 - Richiesta di diversa classificazione

NDG cliente ctp qualificata/professionale

Luogo, data

Spett.le
Banca di Credito Cooperativo di Pergola

Oggetto: MIFID-Richiesta di diversa classificazione

Spett.le Banca,

abbiamo preso atto della Vs classificazione quale:

- “controparte qualificata”
- “cliente professionale”

assegnatoci e della possibilità di richiedere una diversa classificazione.

A tal proposito, desideriamo richiederVi di essere diversamente classificati in:

- Cliente professionale**
- Cliente al dettaglio**

Tale richiesta, dovuta al fatto che riteniamo di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti, viene presentata a:

- titolo generale , per tutti i servizi di investimento prestati;
- a titolo particolare per il seguente servizio di investimento:
 - ricezione e trasmissione di ordini;
 - negoziazione per conto proprio;
 - esecuzione di ordini per conto di clienti;
 - sottoscrizione e collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia;
- a titolo particolare per tutte le operazioni che transiteranno sul rapporto n. __/__/_____.

Restiamo in attesa di un Vostro positivo accoglimento della presente e porgiamo distinti saluti.

FIRMA

(eventuale timbro azienda)

Allegato 9 - Accettazione richiesta di classificazione da Controparte Qualificata a Cliente Professionale

LOGO carta intestata

Luogo, data

Egregio/i Sig./Sig.
Spett.le

**Oggetto: MIFID-Vostra richiesta di classificazione da Controparte Qualificata a Cliente Professionale -
Nostra accettazione**

Gentile cliente,

in risposta alla Sua/Vostra richiesta di diversa classificazione ricevuta in data __/__/__, Le/Vi comunichiamo che abbiamo provveduto ad accogliere:

- totalmente
- parzialmente

la Sua/Vostra richiesta e Le/Vi comunichiamo che è/siete stato/i classificat/i nella categoria di:

CLIENTE PROFESSIONALE

Tale classificazione si intende accettata a:

- titolo generale, per tutti i servizi di investimento prestati;
- a titolo particolare per il seguente servizio di investimento:
 - ricezione e trasmissione di ordini,
 - negoziazione per conto proprio,
 - esecuzione di ordini per conto di clienti,
 - sottoscrizione e collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia,
- a titolo particolare per tutte le operazioni che transiteranno sul rapporto n. __/__/__.

Le/Vi ricordiamo che in precedenza la Sua/Vostra classificazione era “controparte qualificata” categoria alla quale era riservato il livello minimo di tutela, mentre la riclassificazione comporta un più elevato grado di protezione.

Nella Sua/Vostra nuova categoria si presume che un “cliente professionale” possieda l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Pertanto la Banca non ha l’obbligo di valutare l’appropriatezza delle operazioni, ma solo di fornire alcune informazioni relative ai servizi prestati e ai rischi associati agli strumenti finanziari trattati ed è tenuta ad una reportistica minimale.

Tale nuova classificazione come “cliente professionale” non pregiudica la Sua/Vostra facoltà di chiedere, in via generale ovvero in relazione a determinate tipologie di servizi o su singola operazione transitante su apposito rapporto, di essere trattato come “cliente al dettaglio”. L’eventuale ricategorizzazione comporterebbe un più elevato grado di protezione regolamentare rispetto a Lei/Voi attualmente spettante.

Sebbene abbia/te il diritto di chiedere una diversa classificazione, la Banca di Credito Cooperativo di Pergola non ha l'obbligo di accettare tale richiesta. In caso affermativo, Le/Vi sarà comunicata la nuova classificazione attribuita, previa sottoscrizione di un accordo scritto tra le parti che stabilisca i servizi o i rapporti per i quali si applica la tutela prevista a favore del "cliente al dettaglio". Un maggior livello di protezione potrà essere assegnato anche su nostra iniziativa.

La/Vi informiamo, inoltre, che è Suo/Vostro dovere informarci di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la Sua/Vostra attuale classificazione.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali caratteristiche e tutele associate a ciascuna delle tre categorie di clientela.

Nel rimanere a Sua/Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento, Le/Vi inviamo cordiali saluti.

Banca di Credito Cooperativo di Pergola

Allegato 10 - Accettazione richiesta di classificazione da Controp.Qualificata/Cliente Professionale a Cliente al Dettaglio

LOGO carta intestata

Luogo, data

Egregio/i Sig/Sig.
Spett.le

Oggetto: MIFID-Vostra richiesta di classificazione da ControparteQualificata/Cliente Professionale a Cliente al Dettaglio - Nostra accettazione

Gentile cliente,

in risposta alla Sua/Vostra richiesta di diversa classificazione ricevuta in data __/__/__, Le/Vi comunichiamo che abbiamo provveduto ad accogliere:

- totalmente
- parzialmente

la Sua/Vostra richiesta e Le/vi comunichiamo che è/siete stato/i classificato/i nella categoria di:

CLIENTE AL DETTAGLIO

Tale classificazione si intende accettata a:

- titolo generale, per tutti i servizi di investimento prestati;
- a titolo particolare per il seguente servizio di investimento:
 - ricezione e trasmissione di ordini,
 - negoziazione per conto proprio,
 - esecuzione di ordini per conto di clienti,
 - sottoscrizione e collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia,
- a titolo particolare per tutte le operazioni che transiteranno sul rapporto n. __/__/__.

Le/Vi ricordiamo che in precedenza la Sua/Vostra classificazione era:

- controparte qualifica, categoria alla quale è riservato il livello minimo di tutela,
 - operatore professionale, categoria alla quale è riservato un livello intermedio di tutela,
- mentre l'attuale riclassificazione comporta un più elevato grado di protezione.

La nuova classificazione come "cliente al dettaglio" non pregiudica la Sua/Vostra facoltà di chiedere una diversa classificazione come "cliente professionale", qualora ne ricorrano i requisiti richiesti, anche in relazione a singoli servizi o su singola operazione transitante su apposito rapporto. In tal caso, sarà nostra cura verificare il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti e provvedere alla comunicazione della nuova classificazione attribuitaLe/Vi previa sottoscrizione di un accordo scritto tra le parti che stabilisca i servizi o i rapporti per i quali si applica.

Sebbene abbia/te il diritto di chiedere una diversa classificazione, la Banca di Credito Cooperativo di Pergola non ha l'obbligo di accettare tale richiesta.

La variazione comporta la rinuncia ad alcune delle tutele previste a Suo/Vostro favore, nei confronti dei “clienti professionali”, infatti, la Banca ha l’obbligo di fornire solo alcune informazioni relative ai servizi prestati e ai rischi associati agli strumenti finanziari trattati ed è tenuta ad una reportistica minimale; inoltre è esentata dall’obbligo di valutare l’appropriatezza delle operazioni, dovendosi presumere la conoscenza ed esperienza del cliente.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali caratteristiche e tutele associate a ciascuna delle tre categorie di clientela.

Nel rimanere a Sua/Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento, Le/Vi inviamo cordiali saluti.

Banca di Credito Cooperativo di Pergola